

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 103

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50° anno

8 maggio 2007

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri</i>	
	RACCOMANDAZIONI	
	Consiglio	
2007/C 103/01	Raccomandazione del Consiglio, del 19 marzo 2007, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (sesto FES) per l'esercizio 2005	1
2007/C 103/02	Raccomandazione del Consiglio, del 19 marzo 2007, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (settimo FES) per l'esercizio 2005	2
2007/C 103/03	Raccomandazione del Consiglio, del 19 marzo 2007, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES) per l'esercizio 2004	3
2007/C 103/04	Raccomandazione del Consiglio, del 19 marzo 2007, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (nono FES) per l'esercizio 2005	4
<hr/>		
	IV <i>Informazioni</i>	
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2007/C 103/05	Tassi di cambio dell'euro	5
2007/C 103/06	Rinnovo dei membri del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura	6

IT

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2007/C 103/07	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	7
2007/C 103/08	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	11
2007/C 103/09	Modifica degli obblighi di servizio pubblico imposti per determinati servizi aerei di linea all'interno della Regione autonoma delle Azzorre ⁽¹⁾	14

V *Pareri*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE


Commissione

2007/C 103/10	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cumarina originarie della Repubblica popolare cinese	15
---------------	--	----

ALTRI ATTI

Commissione

2007/C 103/11	Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	20
---------------	--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri)

RACCOMANDAZIONI

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2007

di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (sesto FES) per l'esercizio 2005

(2007/C 103/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la terza convenzione ACP-CE firmata a Lomé l'8 dicembre 1984 ⁽¹⁾,

visto l'accordo interno 86/126/CEE relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

visto il regolamento finanziario dell'11 novembre 1986, applicabile al sesto Fondo europeo di sviluppo (sesto FES) ⁽³⁾, in particolare gli articoli da 66 a 73,

avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del sesto FES, chiusi al 31 dicembre 2005, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2005, corredata delle risposte della Commissione ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3 dell'accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del sesto FES.
- (2) L'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del sesto FES durante l'esercizio 2005, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del sesto FES per l'esercizio 2005.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER

⁽¹⁾ GUL 86 del 31.3.1986, pag. 3.

⁽²⁾ GUL 86 del 31.3.1986, pag. 210. Accordo modificato dalla decisione 86/281/CEE (GUL 178 del 2.7.1986, pag. 13).

⁽³⁾ GUL 325 del 20.11.1986, pag. 42.

⁽⁴⁾ GUC 263 del 3.10.2006, pag. 205.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 19 marzo 2007****di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (settimo FES) per l'esercizio 2005**

(2007/C 103/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la quarta convenzione ACP-CE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 ⁽¹⁾, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995 ⁽²⁾,vista l'accordo interno 91/401/CEE relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della quarta convenzione ACP-CE ⁽³⁾, che istituisce, tra l'altro, il settimo Fondo europeo di sviluppo (settimo FES), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3 di detto accordo,visto il regolamento finanziario del 29 luglio 1991, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli da 69 a 77,avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del settimo FES, chiusi al 31 dicembre 2005, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2005 corredata delle risposte della Commissione ⁽⁵⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3 dell'accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del settimo FES.
- (2) L'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del settimo FES durante l'esercizio 2005, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del settimo FES per l'esercizio 2005.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007

*Per il Consiglio**Il presidente*

H. SEEHOFER

⁽¹⁾ GUL 229 del 17.8.1991, pag. 3.⁽²⁾ GUL 156 del 29.5.1998, pag. 3.⁽³⁾ GUL 229 del 17.8.1991, pag. 288.⁽⁴⁾ GUL 266 del 21.9.1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU C 263 del 3.10.2006, pag. 205.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 19 marzo 2007****di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES) per l'esercizio 2004**

(2007/C 103/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la quarta convenzione ACP-CE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 ⁽¹⁾, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, ⁽²⁾visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE ⁽³⁾ che istituisce, tra l'altro, l'ottavo Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3 di detto accordo,visto il regolamento finanziario del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della convenzione ACP-CE ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli da 66 a 74,avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni dell'ottavo FES, chiusi al 31 dicembre 2005, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2005, corredata delle risposte della Commissione ⁽⁵⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3 dell'accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria dell'ottavo FES.
- (2) L'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni dell'ottavo FES durante l'esercizio 2005, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione dell'ottavo FES per l'esercizio 2005.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. SEEHOFER

⁽¹⁾ GUL 229 del 17.8.1991, pag. 3.⁽²⁾ GUL 156 del 29.5.1998, pag. 3.⁽³⁾ GUL 156 del 29.5.1998, pag. 108.⁽⁴⁾ GUL 191 del 7.7.1998, pag. 53.⁽⁵⁾ GU C 263 del 3.10.2006, pag. 205.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 19 marzo 2007****di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (nono FES) per l'esercizio 2005**

(2007/C 103/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, modificato a Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo) il 25 giugno 2005 ⁽²⁾,visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽³⁾, che istituisce, tra l'altro, il nono Fondo europeo di sviluppo (nono FES), in particolare l'articolo 32, paragrafo 3 di detto accordo,visto il regolamento finanziario del 27 marzo 2003, applicabile al 9° Fondo europeo di sviluppo ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli da 96 a 103,avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del nono FES, chiusi al 31 dicembre 2005, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2005, corredata delle risposte della Commissione ⁽⁵⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3 dell'accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione del nono FES.
- (2) L'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del nono FES durante l'esercizio 2005, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione del nono FES per l'esercizio 2005.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007.

*Per il Consiglio**Il presidente*

H. SEEHOFER

⁽¹⁾ GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.⁽²⁾ GUL 287 del 28.10.2005, pag. 4.⁽³⁾ GUL 317 del 15.12.2000, pag. 355.⁽⁴⁾ GUL 83 dell'1.4.2003, pag. 1.⁽⁵⁾ GU C 263 del 31.10.2006, pag. 205.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

7 maggio 2007

(2007/C 103/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3615	RON	leu rumeni	3,3120
JPY	yen giapponesi	163,31	SKK	corone slovacche	33,537
DKK	corone danesi	7,4516	TRY	lire turche	1,8230
GBP	sterline inglesi	0,68230	AUD	dollari australiani	1,6483
SEK	corone svedesi	9,1655	CAD	dollari canadesi	1,5028
CHF	franchi svizzeri	1,6471	HKD	dollari di Hong Kong	10,6428
ISK	corone islandesi	86,37	NZD	dollari neozelandesi	1,8442
NOK	corone norvegesi	8,1220	SGD	dollari di Singapore	2,0613
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 255,85
CYP	sterline cipriote	0,5826	ZAR	rand sudafricani	9,4161
CZK	corone ceche	28,167	CNY	renminbi Yuan cinese	10,4889
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3458
HUF	fiorini ungheresi	246,20	IDR	rupia indonesiana	12 096,93
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,6495
LVL	lats lettoni	0,6966	PHP	peso filippino	64,331
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	35,0260
PLN	zloty polacchi	3,7413	THB	baht thailandese	44,335

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Rinnovo dei membri del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura

(2007/C 103/06)

Il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura è stato rinnovato con decisione 2004/864/CE della Commissione ⁽¹⁾, recante modifica della decisione 1999/478/CE ⁽²⁾ che rinnova il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura.

Il mandato dei membri del comitato ha una durata di tre anni e può essere rinnovato. Il mandato dei membri del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura costituito il 1° maggio 2004 scade il 30 aprile 2007.

La Commissione ha pertanto deciso di rinnovare il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura per il periodo dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2010 come segue:

SETTORI INTERESSATI DALLA PCP	SEGGI	MEMBRI	
Il Comitato		Titolari	Supplenti
Armatori privati	1	Sig. B. DEAS	Sig. J. M. GONZÁLEZ GIL DE BERNABÉ
Armatori associati	1	Sig. G. VAN BALSFOORT	Sig. J. R. FUERTES GAMUNDI
Organizzazioni di produttori	1	Sig. C. OLESEN	Sig. S. O'DONOGHUE
Allevatori di molluschi e crostacei	1	Sig. G. FUCCI	Sig. A. BAEKGAARD
Piscicoltori	1	Sig. I. STEPHANIS	Sig. P. A. SALVADOR
Trasformatori	1	Sig. G. PASTOOR	Sig. P. COMMERE
Negozianti	1	Sig. P. BAMBERGER	Sig. T. F. GEOGHEGAN
Pescatori e salariati delle imprese del settore	1	Sig. R. OTERO	Sig. A. MACEDO
Consumatori	1	Sig. J. GODFREY	
Ambiente	1	Sig. E. DUNN	Sig.ra C. PHUA
Sviluppo	1	Sig. J. GOUYEN	Sig.ra B. GOREZ
Gruppi di lavoro		Presidente	Vicepresidente
Gruppo I	2	Sig. J. GARAT PÉREZ	Sig. J. L. DE FEUARDENT
Gruppo II	2	Sig. R. FLYNN	Sig. G. BREST
Gruppo III	2	Sig. M. KELLER	Sig. J. A. SUÁREZ LLANOS
Gruppo IV	2	Sig. N. WICHMANN	Sig. J. A. MOZOS

⁽¹⁾ GUL 370 del 17.12.2004, pag. 91.

⁽²⁾ GUL 187 del 20.7.1999, pag. 70.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 103/07)

Numero dell'aiuto	XS 164/06		
Stato membro	Polonia		
Regione	Północny 1.6		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Esonero dall'imposta sui beni immobili per le imprese che svolgono un'attività economica sul territorio della città di Elbląg e che realizzano nuovi investimenti.		
Base giuridica	— art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591), — art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844).		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	0,2586 milioni di EUR
		Credito garantito	—
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	—
		Credito garantito	—
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento		Sì
Data di applicazione	3.11.2006		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2006		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI		Sì
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI		Sì
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Prezydent Miasta Elbląg		
	ul. Łączności 1 PL-82-300 Elbląg		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento		Sì

Numero dell'aiuto	XS 170/06		
Stato membro	Regno Unito (e Repubblica d'Irlanda)		
Regione	32 Counties of the island of Ireland — Northern Ireland and Republic of Ireland		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo	Aiuto alla consulenza per lo sviluppo di software		
Base giuridica	British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function		
Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo complessivo	2006: 70 000 GBP 2007: 86 000 GBP
		Credito garantito	—
	Aiuti singoli	Importo complessivo dell'aiuto	—
		Credito garantito	—
Intensità massima di aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento		Sì
Data di applicazione	Dal 1.12.2006		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2007		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Aiuto limitato a settori specifici	Sì	
	Altri servizi	Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	InterTradeIreland		
	Old Gasworks Business Park Kilmorey Street Newry BT34 2DE United Kingdom		
Concessione di aiuti singoli di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento		Sì

Numero dell'aiuto	XS 171/06		
Stato membro	Spagna		
Regione	Comunidad Valenciana		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Programma GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) a favore delle piccole e medie imprese per progetti di ricerca industriale volti a conseguire un obiettivo tecnologico.		
Base giuridica	Resolución de 2 de noviembre de 2006, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas del Programa GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) a las pequeñas y medianas empresas para proyectos de investigación industrial dirigidos a alcanzar un objetivo tecnológico. [2006/S13035] DOGV — Núm. 5 387 de 14.11.2006		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	3,5 milioni di EUR
		Credito garantito	—
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	—
		Credito garantito	—
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento		Sì

Data di applicazione	1.1.2007	
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2007	
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Sì
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana Plaza del Ayuntamiento, 6 E-46002 Valencia Tlf. (34-6) 398 62 91	
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Sì

Numero dell'aiuto	XS 174/06		
Stato membro	Italia		
Regione	Regione Basilicata		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto.	Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica, per la tutela ambientale, per l'innovazione organizzativa e per l'innovazione commerciale.		
Base giuridica	Deliberazione della giunta regionale n. 1110 del 17 luglio 2006 (B.U.R. n. 39 del 21 luglio 2006) «POR Basilicata 2000-2006 — Approvazione avviso pubblico Innovazione tecnologica, ambientale, organizzativa e commerciale a valere sulle misure IV.19 e IV.4», modificativa del regolamento di cui alla L. 598/84 — art. 11 e s.m.i. già approvata dalla Commissione con lettera D/53877 del 17 luglio 2000 — Aiuto N 487/95		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	7 milioni di EUR ⁽¹⁾
		Credito garantito	—
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	—
		Credito garantito	—
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	21.7.2006		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2006		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Estrazione dei minerali; Attività manifatturiere; Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua; Servizi	No	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Regione Basilicata — Dipartimento Attività produttive, politiche dell'impresa e innovazione tecnologica Viale della Regione Basilicata I-85100 Potenza Tel. (39) 0971 66 87 30		

(1) La spesa annua qui indicata è cumulativa per entrambe le misure citate nella base giuridica.

Numero dell'aiuto	XS 181/06		
Stato membro	Irlanda		
Regione	Tutte le regioni		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Sgravi fiscali a favore delle PMI del settore alberghiero		

Base giuridica	Sections 268 to 282 of the Taxes Consolidation Act 1997		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	20 milioni di EUR per il periodo 1.1.2007-31.7.2008
		Credito garantito	—
	Aiuto individuale	Importo totale dell'aiuto	—
		Credito garantito	—
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento		Sì
Data di applicazione	2.2.2001		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Il regime è in vigore fino al 31.7.2008		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Aiuto limitato a settori specifici	Sì	
	Altri servizi	Settore alberghiero	
Nome ed indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Revenue Commissioners		
	Dublin Castle Dublin 2 Ireland		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento		Sì

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 103/08)

Numero dell'aiuto	XS 187/06		
Stato membro	Repubblica federale di Germania		
Regione	Tutte le regioni ammissibili conformemente alla carta degli aiuti a finalità regionale per la Germania 2007-2013		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo	ERP-Programma di aiuti a finalità regionale		
Base giuridica	ERP-Wirtschaftsplangesetz, ERP-Richtlinie „ERP-Regionalförderprogramm“ sowie „Allgemeine Bedingungen für die Vergabe von ERP-Mitteln“		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	21 milioni di EUR
		Credito garantito	—
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	—
		Credito garantito	—
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	Dall'1.1.2007		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2007 o fino allo scadere del regolamento di esenzione vigente per le PMI.		
Obiettivo dell'aiuto	Promozione delle piccole e medie imprese	Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	KfW-Bankengruppe im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie		
	Palmengartenstraße 5-9 D-60325 Frankfurt am Main		
Concessione di aiuti singoli di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Sì	
Numero dell'aiuto	XS 2/07		
Stato membro	Polonia		
Regione	Wszystkie 16 województw		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP 2.3) Przedłużenie (XS133/04)		

Base giuridica	Art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Rozdział 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie inwestycji
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 387 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento
Data di applicazione	7.9.2004
Durata	30.6.2008
Obiettivo	PMI
Settore economico	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 PL-00-834 Warszawa

Numero dell'aiuto	XS 3/07
Stato membro	Polonia
Regione	Wszystkie 16 województw
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP doradztwo) Przedłużenie (XS 134/04)
Base giuridica	Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Rozdział 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie doradztwa
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 19 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento
Data di applicazione	7.9.2004
Durata	30.6.2008
Obiettivo	PMI
Settore economico	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 PL-00-834 Warszawa

Numero dell'aiuto	XS 47/07
Stato membro	Paesi Bassi
Regione	Alle regio's
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)
Base giuridica	Kaderwet EZ-subsidies (versie 01-01-1998)
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 34 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto:—
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento
Data di applicazione	1.1.2007
Durata	1.1.2012
Obiettivo	PMI
Settore economico	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministerie van Economische Zaken Bezuidehouthoutseweg 20 2500 EC Den Haag Nederland
Numero dell'aiuto	XS 127/07
Stato membro	Spagna
Regione	Cantabria
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento
Base giuridica	Secciones 1ª y 2ª de la Orden GAN/8/2007, de 23 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento (BOC nº 43, de 1 de marzo de 2007)
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 0,25 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento
Data di applicazione	2.3.2007
Durata	31.12.2013
Obiettivo	PMI
Settore economico	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria Consejería de Ganadería, Edificio Europa E-39011 Santander (Cantabria) Tfno (34) 942 20 78 60

Modifica degli obblighi di servizio pubblico imposti per determinati servizi aerei di linea all'interno della Regione autonoma delle Azzorre

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 103/09)

Il governo della Regione autonoma delle Azzorre, conformemente al disposto della comunicazione della Commissione (GU C 115 del 16 maggio 2002, pag. 2), ha proceduto alla revisione delle tariffe concernenti gli obblighi di servizio pubblico imposti ai servizi aerei di linea all'interno della Regione autonoma delle Azzorre, modificando gli allegati A e B della suddetta comunicazione come indicato nelle seguenti tabelle.

«ALLEGATO A

Tariffa normale economica (RT) (in euro) nel 2007

	CVU	FLW	GRW	HOR	PDL	PIX	SJZ	SMA	TER
CVU		50	174	106	174	174	174	174	174
FLW	50		174	106	174	174	174	174	174
GRW	174	174		174	174	174	174	174	106
HOR	106	106	174		174	174	174	174	172
PDL	174	174	174	174		174	174	106	174
PIX	174	174	174	174	174		174	174	172
SJZ	174	174	174	174	174	174		174	106
SMA	174	174	174	174	106	174	174		174
TER	174	174	106	172	174	172	106	174	

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira

ALLEGATO B

Tariffa per residenti (RT) (in euro) nel 2007

	CVU	FLW	GRW	HOR	PDL	PIX	SJZ	SMA	TER
CVU		42	146	82	146	146	146	146	146
FLW	42		146	82	146	146	146	146	146
GRW	146	146		94	146	94	94	146	82
HOR	82	82	94		146	94	94	146	140
PDL	146	146	146	146		146	146	82	146
PIX	146	146	94	94	146		94	146	140
SJZ	146	146	94	94	146	94		146	82
SMA	146	146	146	146	82	146	146		146
TER	146	146	82	140	146	140	82	146	

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira»

V

(Pareri)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE

**Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili
alle importazioni di cumarina originarie della Repubblica popolare cinese**

(2007/C 103/10)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di cumarina originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») ⁽²⁾.

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata l'8 febbraio 2007 dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) («il richiedente») a nome dell'unico produttore nella Comunità che rappresenta la totalità della produzione comunitaria di cumarina.

2. Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è la cumarina originaria della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), attualmente classificabile nel codice NC ex 2932 21 00. Il codice NC viene indicato a titolo puramente informativo.

3. Misure esistenti

Le misure attualmente in vigore sono il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio ⁽³⁾, esteso alle importazioni originarie dell'India e della Thailandia dal regolamento (CE) n. 2272/2004 ⁽⁴⁾ del Consiglio e all'Indonesia e alla Malaysia dal regolamento (CE) n. 1650/2006 ⁽⁵⁾ del Consiglio.

⁽¹⁾ GUC 196 del 19.8.2006, pag. 2.

⁽²⁾ GUL 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽³⁾ GUL 123 del 9.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2003 (GU L 272 del 23.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GUL 396 del 31.12.2004, pag. 18.

⁽⁵⁾ GUL 311 del 10.11.2006, pag. 1.

4. Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

Il richiedente ha fornito prove del fatto che il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese ha continuato ad essere importato nella Comunità in quantità consistenti e a prezzi di dumping.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato; detto paese è menzionato al paragrafo 5.1, lettera c) del presente avviso. La denuncia di reiterazione del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e i prezzi applicati al prodotto in esame quando è esportato nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato è significativo.

Per quanto attiene alla reiterazione del dumping, il richiedente afferma anche che le esportazioni verso altri paesi terzi, vale a dire Stati Uniti e Brasile, sono effettuate a prezzi di dumping.

Il richiedente ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono rimaste complessivamente significative, sia in termini assoluti che di quota di mercato.

Secondo quanto affermato nella domanda, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, risultando in sostanziali effetti negativi sulla situazione finanziaria e occupazionale di detta industria.

Il richiedente sostiene inoltre che esiste il rischio di ulteriori pratiche di dumping pregiudizievole. A tale riguardo il richiedente ha presentato prove del fatto che, data l'esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato, l'eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile l'aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame.

Il richiedente afferma inoltre che la situazione dell'industria comunitaria è tale che, lasciando scadere tali misure, qualsiasi altro aumento significativo delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l'industria comunitaria.

Inoltre il richiedente sostiene che, durante il periodo di applicazione delle misure, gli esportatori/produttori del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese hanno tentato di eludere le misure in vigore. Tali pratiche di elusione sono state oggetto dell'estensione delle contromisure adottate con il regolamento (CE) n. 2272/2004 e con il regolamento (CE) n. 1650/2006.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

5.1. Procedura per la determinazione del rischio di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta deve determinare se sia probabile o meno che lo scadere delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

a) Campionamento

Considerato il numero delle parti che risultano interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionamento degli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori o i loro rappresentanti a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte i) e nei formati indicati al punto 7:

- nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare;
- il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1° aprile 2006 e il 31 marzo 2007,

- il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo compreso tra il 1° aprile 2006 e il 31 marzo 2007,
- il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame ad altri paesi terzi nel periodo dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007,
- la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, il volume di produzione, in tonnellate, del prodotto in esame, la capacità produttiva e gli investimenti in capacità produttiva tra il 1° aprile 2006 e il 31 marzo 2007,
- le ragioni sociali e una dettagliata descrizione delle attività di tutte le società collegate⁽⁶⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.
- fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie alla selezione del campione dei produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori/esportatori.

ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti vengono invitati a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte i) e nel formato indicato al punto 7:

- nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,
- il fatturato totale in euro della società nel periodo dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007,

⁽⁶⁾ Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

- Il numero totale di dipendenti,
- la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,
- il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1° aprile 2006 e il 31 marzo 2007 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese,
- le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate ⁽⁷⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione,
- fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni note di importatori.

iii) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte iii) e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

⁽⁷⁾ Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

c) Selezione del paese ad economia di mercato

La Commissione intende scegliere l'India quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al punto 6, lettera c).

d) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), parte ii) del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera a), parte iii).

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora fosse confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping siano o meno nell'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al punto 6, lettera a), parte ii), purché dimostrino che vi è un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), parte iii). È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6 Termini

a) Termini generali

- i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a istituire le misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario o altri moduli al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo disposizioni diverse, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al punto 6, lettera b), parte iii).

iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b) Termine specifico relativo al campionamento

- i) Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), parti i) e ii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla composizione definitiva dello stesso, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- ii) Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), parte iii) deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse in un campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

c) Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta dell'India che, conformemente al paragrafo 5, lettera c) del presente avviso, è presa in considerazione quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizioni diverse), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata (*)» e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale per il Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 295 65 05

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato.

(*) Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

10. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è avviato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, i relativi risultati non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione

o il mantenimento di dette misure in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificare (cioè aumentare o diminuire) il livello delle stesse, può chiedere un riesame conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da attuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza menzionato nel presente avviso, possono mettersi in contatto con la Commissione all'indirizzo sopra indicato.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 103/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO**«PARDUBICKÝ PERNÍK»****CE N.: CZ/PGI/005/0408/26.10.2004****DOP () IGP (X)**

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1. Servizio competente dello stato membro

Nome: Úřad průmyslového vlastnictví
Indirizzo: Antonína Čermáka 2a
CZ-160 68 Praha 6
Tel.: (420) 220 383 111
Fax: (420) 224 324 718
E-mail: posta@upv.cz

2. Associazione

Nome: Sdružení Pardubický perník
Indirizzo: Rožkova 1009
CZ-530 02 Pardubice
Tel.: (420) 466 303 637
Fax: (420) 466 303 637
E-mail: info@goldfein.cz
Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro()

(¹) GUL 93 del 31.3.2006, pag. 12.

3. Tipo di prodotto

Classe: 2.4, pane con spezie (pan pepato)

4. Disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1. Nome: «Pardubický perník»

4.2. Descrizione: Il «Pardubický perník» è un prodotto di panetteria a base di farina di frumento, zucchero, uova intere, miele, confetture di frutta, grassi vegetali, cacao, spezie miste per pane di spezia (cannella, coriandolo, chiodo di garofano, anice, pimento) e lievito in polvere. Il «Pardubický perník» si presenta nelle seguenti due forme:

- a) Un panino costituito da due fette di pan pepato della stessa dimensione e imbottito o, in alcuni casi, un piccolo dolce di pan pepato formato da una sola fetta di pane, farcita. Questi prodotti sono sempre ricoperti da una glassa a base di grasso, zucchero e eventualmente di cioccolato. In vendita si trovano confezionati.
- b) in forme bidimensionali (cuori, giovani uomini o donne in costume tradizionale, cavalli, cavalieri, campane, automobili, locomotive, stelle, animali vari, canestri, personaggi di racconti, quadrifogli, ferri di cavallo, uova di Pasqua, presepi, alberi di Natale) o tridimensionali (chalet, scatole, culle, slitte, calessi e carrozze con o senza attaccatura, libri, animali vari, pantofole, canestri, presepi, alberi di Natale) ritagliate a mano o a macchina nella pasta di preparazione, cotte e ricoperte da una glassa di zucchero o a base di grasso. I prodotti sono commercializzati imballati in una pellicola di cellofan.

4.3. Zona geografica: La zona geografica di produzione del *Pardubický perník* è limitata al territorio della città di Pardubice, così come appare nel piano catastale, compreso il territorio del comune di Spojil.

4.4. Prova dell'origine: La produzione del *Pardubický perník* avviene secondo le disposizioni nazionali e europee in vigore ed è sottoposta al controllo dell'ispettorato nazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione nonché al meccanismo di controllo interno (HACCP — analisi di rischio e controllo dei punti critici). Conformemente alla legislazione in materia di tracciabilità, tutti i produttori tengono un registro dei fornitori delle materie prime e degli acquirenti dei prodotti finiti. Il pan pepato non rientra nella categoria dei prodotti di panetteria freschi, deve essere condizionato presso il produttore e la confezione deve essere corredata dei dati indicati nelle menzionate disposizioni, in particolare del nome, del peso e della composizione del prodotto, oltre all'identità del produttore.

4.5. Metodo di ottenimento: Il *Pardubický perník* è un prodotto di panetteria, il cui metodo di produzione è applicato con piccole modifiche da tre secoli.

Tale metodo si svolge in due fasi, intervallate di alcuni giorni una dell'altra.

La prima fase è dedicata alla preparazione della pasta di base, che deve successivamente riposare per alcuni giorni prima di essere lavorata.

La seconda fase comincia mescolando la pasta con le uova, la confettura, le spezie e il lievito, fino al conseguimento di una massa elastica, che successivamente viene stesa mediante rullo, quindi lavorata:

- per ottenere il prodotto di cui al punto 4.2. a): pezzi di pasta di dimensione identica sono tagliati o modellati e, una volta cotti in forno, farciti e ricoperti con una glassa o cioccolato, prima di essere confezionati in pellicole di cellofan munite di etichette che riportano le indicazioni relative al prodotto, o
- per ottenere il prodotto di cui al punto 4.2. b): pezzi di pasta sono tagliati o modellati nelle forme consuete (cfr. 4.2) o per costituire le parti di una costruzione in tre dimensioni (cfr. 4.2). Sono quindi cotti, fatti raffreddare e ricoperti, a volte, di una glassa o di cioccolato. I prodotti così ottenuti sono in seguito decorati a mano con zucchero, grasso o cioccolato, prima di essere confezionati in un imballaggio che porta le indicazioni relative al prodotto.

Il processo di produzione, compreso il confezionamento, si svolge interamente nel luogo di produzione, nella zona definita. Il confezionamento in loco è giustificato dalla natura del prodotto — il trasporto di prodotti finiti non imballati rischia di danneggiare la glassa — ed è previsto dalla legge, che dispone che i prodotti di panetteria di lunga conservazione devono essere imballati presso il produttore.

4.6. Legame: A Pardubice, la storia della produzione del pan pepato è attestata fin dal XVI secolo e il diritto di vendere questo prodotto è stato concesso nel 1759 da Maria Teresa. La produzione è aumentata nel XX secolo, quando la preparazione artigianale è stata affiancata dalla produzione industriale. La grande reputazione di cui gode oggi il *Pardubický perník* presso il pubblico è confermata da articoli di giornale (*Noviny Pernštejn*, *Blesk*, ecc..) e dalle fotografie scattate durante la visita a Pardubice di Václav Havel, allora presidente della Repubblica ceca, nei locali dell'impresa Goldfein CZ. Si evince da ciò che Pardubice è stata, per molto tempo, il luogo di lavoro e di formazione di artigiani specializzati, che hanno acquisito perfettamente la tecnica di produzione del pan pepato e hanno trasmesso il loro «know-how». Anche i disegni caratteristici che decorano il *Pardubický perník* sono un'eredità del passato. Questi stili e metodi di decorazione, che non sono insegnati, si acquisiscono soltanto con la pratica.

4.7. Organismo di controllo:

Nome: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Hradci Králové

Indirizzo: Březhradská 182
CZ-530 32 Hradec Králové

Tel.: (420) 495 454 110

Fax: (420) 495 532 518

E-mail: hradec@szpi.gov.cz

4.8. Etichettatura: —
